

5 LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione del PON “Trasporti”, in conformità con i regolamenti comunitari sui Fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione 2000-2006, si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS Obiettivo 1, cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

5.1 COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

5.1.1 Autorità di Gestione e di Coordinamento

L’Autorità responsabile della gestione e coordinamento del PON “Trasporti 2000–2006” è:

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali -
Direzione Generale per la Programmazione
Div.4 Dirigente pro tempore o suo delegato
Via Caraci, 36 – 00157 Roma
Telefono: ++39 06 4158.1
Posta elettronica cadspntrasporti@infrastrutturetrasporti.it*

L’Autorità di Gestione e di Coordinamento è responsabile:

- del coordinamento generale del Programma.
- dell’istituzione di un dispositivo di raccolta di dati finanziari e statistici affidabili sull’attuazione, che siano di supporto all’attività di sorveglianza e alla valutazione, nonché della trasmissione di tali dati, secondo modalità concordate tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Commissione Europea;
- dell’organizzazione, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari – della valutazione intermedia;
- dell’adattamento e dell’adozione del Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza, come previsto dall’articolo 18 del Regolamento CE 1260/99;
- dell’elaborazione e della presentazione alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, del Rapporto Annuale di Esecuzione;
- dell’adozione, da parte degli organismi che partecipano alla gestione e all’attuazione del Programma, di un sistema contabile adeguato o di una codificazione contabile appropriata per la registrazione di tutti gli atti contemplati dal Programma;
- della regolarità delle operazioni finanziate a titolo del Programma, segnatamente dell’attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell’attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive (art. 38, par. 4 Reg. (CE) n. 1260/99) o raccomandazioni di adattamento (art. 38, par. 2 Reg. (CE) n. 1260/99);

- della compatibilità con le politiche comunitarie, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del Reg. (CE) n. 1260/99;
- del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

L'Autorità di Gestione, istituita con Decreto Interministeriale del 9 agosto 2000 N° 735, esercita le proprie funzioni, assicura il coordinamento generale delle attività relative al PON riferendo periodicamente al Comitato di Sorveglianza (CdS) sull'attività svolta e sulle decisioni assunte in merito alla gestione operativa.

L'Autorità di Gestione del PON garantendo il «coordinamento dei diversi soggetti ed enti coinvolti nella gestione operativa del Programma».

A tal fine l'Autorità di Gestione in coordinamento anche con la Direzione Generale alla Programmazione del Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti organizza periodicamente riunioni per:

- garantire la massima integrazione tra le azioni previste dal PON per le specifiche misure;
- garantire una più efficiente gestione delle linee di intervento previste, monitorando possibili situazioni "a rischio" o esperienze particolarmente positive;
- favorire una migliore interazione tra i vari attori coinvolti nell'attuazione del PON, soprattutto consentendo l'omogeneizzazione delle procedure di attuazione e lo scambio di esperienze e buone prassi;
- definire le modalità di comunicazione interna ed esterna per garantire una celere attuazione del Piano di Comunicazione del PON ed una maggiore visibilità al programma stesso.

Alle riunioni di coordinamento è prevista la partecipazione dei seguenti soggetti:

- l'Autorità di Gestione e Coordinamento;
- i Responsabili di Misura;
- l'Autorità Ambientale;
- il Responsabile del Monitoraggio;
- l'Autorità di Pagamento.

Tali riunioni sono condotte, annualmente, ai massimi livelli amministrativi con la partecipazione dei Direttori Generali delle strutture interessate.

Le attività di coordinamento saranno supportate da una Segreteria Tecnica.

Il «coordinamento a livello di QCS», finalizzato a garantire la coerenza e l'integrazione tra gli investimenti da realizzare mediante il «PON Trasporti» e quelli programmati, per il settore trasporti, dai diversi Programmi Operativi Regionali, sarà assicurato dal «Gruppo di Lavoro Trasporti». In particolare, al fine di assicurare la coerenza delle strategie e delle linee di intervento del PON rispetto alla programmazione territoriale a livello regionale per il settore trasporti, il Servizio Pianificazione e Programmazione, che detiene la Presidenza del «Gruppo di Lavoro Trasporti», darà impulso all'uso sistematico degli strumenti esistenti intesi ad accelerare il processo decisionale in materia di attuazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento alle "Conferenze dei Servizi", alle "Intese istituzionali di programma", agli "Accordi di Programma Quadro" e ad altri strumenti di programmazione negoziata.

Il «Gruppo di Lavoro Trasporti», previsto dal QCS quale strumento di approfondimento di tematiche specifiche legate al settore trasporti a supporto del CdS del QCS è attivato entro il 31.12.2001 a cura del Servizio Pianificazione e Programmazione.

Il «Gruppo di Lavoro Trasporti», con sede presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Programmazione, è composto, oltre che dal Presidente, da una componente fissa, rappresentata dai membri designati dalle Amministrazioni che sono chiamate, in ragione delle proprie competenze in materia, a partecipare stabilmente ai lavori, ed una componente variabile rappresentata dalle amministrazioni ed enti che, in ragione delle rispettive competenze, parteciperanno ai lavori su specifica convocazione in relazione ai temi di volta in volta trattati.

Il «Gruppo di Lavoro Trasporti» svolge la propria attività, su specifico mandato del CdS del QCS. Il «Gruppo di Lavoro Trasporti», su proposta del Presidente, approva in occasione della prima riunione, il proprio regolamento interno nel quale vengono fissate le modalità di funzionamento, partecipazione e assunzione delle decisioni. Il «Gruppo di Lavoro Trasporti» si riunisce con cadenza almeno semestrale e riferisce al CdS del QCS almeno una volta l'anno.

I nuovi compiti attribuiti al Gruppo di Lavoro Trasporti in seguito alla revisione di metà periodo del QCS sono, tra gli altri:

- assicurare, in coerenza con quanto stabilito dallo Strumento Operativo, che ha contribuito alla definizione di ruoli, responsabilità e politiche di rispettiva competenza del PON Trasporti e dei POR regionali, l'integrazione tra gli interventi proposti in questi ambiti e il necessario coordinamento;
- effettuare una verifica periodica, al livello di QCS, dell'efficacia delle azioni avviate in funzione degli obiettivi della programmazione, al fine di evidenziare eventuali criticità e i conseguenti aggiustamenti della strategia attuativa;
- in considerazione delle difficoltà che tuttora permangono sul fronte del raccordo fra i vari soggetti responsabili della programmazione e attuazione degli interventi nel settore, e del rilievo che tali problematiche assumono ai fini dell'effettivo conseguimento di taluni obiettivi strategici, il Gruppo di lavoro "Trasporti" ha anche il compito di sottoporre al Comitato di Sorveglianza del QCS approfondimenti specifici sul sistema di relazioni sia a livello nazionale sia regionale, fra Amministrazioni Centrali, Aziende ed Enti attuatori e Regioni. Tali approfondimenti sono finalizzati al rafforzamento

complessivo del partenariato istituzionale e, nello specifico, alla individuazione delle modalità operative più adeguate alla realizzazione di interventi di collegamento tra strutture puntuali e reti, con particolare riferimento ai nodi urbani plurimodali, anche in collegamento e sinergia con le azioni previste dall'asse V "Città".

5.2 COINVOLGIMENTO DEI PARTNER ECONOMICO - SOCIALI

5.2.1 Orientamenti generali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale per la Programmazione ha promosso, durante la fase di programmazione, una serie di incontri con le seguenti tipologie di interlocutori:

- Amministrazioni centrali;
- Amministrazioni regionali;
- Enti responsabili della gestione operativa delle singole Misure in cui è articolato il PON Trasporti.

Tali incontri sono stati finalizzati, in modo particolare, ad assicurare l'attuazione, attraverso il PON, delle linee strategiche definite per il Settore Trasporti nell'ambito del PGTL e dello Strumento Operativo per il Mezzogiorno in piena sintonia e coerenza con gli indirizzi strategici previsti per il settore Trasporti a livello di programmazione regionale (Cfr. Capitolo 2, "Coerenza con la programmazione regionale").

Al fine di garantire un elevato grado di integrazione tra le "operazioni" di interesse nazionale e quelle di rilevanza regionale, conferendo loro maggiore efficacia, il Servizio Pianificazione e Programmazione continuerà, pertanto, a promuovere forme di consultazione periodica con le Amministrazioni Regionali e con gli Enti titolari di Misura.

In una logica di cooperazione continua, le riunioni del Comitato di Sorveglianza del PON saranno aperte alle Regioni interessate oltrechè a tutti i partner socio - economici coinvolti durante la fase di programmazione.

Nella fase di attuazione, l'attività di concertazione sarà sviluppata:

- a livello di Comitato di Sorveglianza del PON;
- attraverso la prosecuzione dei Tavoli di incontro già promossi dall'Autorità di Gestione e finalizzati alla definizione degli Accordi di Programma Quadro tra le Amministrazioni regionali e gli Enti coinvolti nella gestione operativa del Programma;
- seguendo le indicazioni del Comitato di Sorveglianza del QCS per la gestione del partenariato sociale;
- attraverso le riunioni periodiche del Gruppo di Lavoro "Trasporti", istituito dal Comitato di Sorveglianza del QCS e presieduto dalla - Direzione Generale per la Programmazione;

- attraverso i convegni e le attività previste dal Piano di Comunicazione favorisce la partecipazione delle parti istituzionali, economiche e sociali, anche nella forma di Forum annuale di partenariato.

Operativamente, l'Autorità di Gestione del PON assicurerà il coinvolgimento dei partner economico - sociali coerentemente con le «Modalità di dettaglio per il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e delle ONG» stabilite dal CdS del QCS obiettivo 1.

In particolare, oltre alla partecipazione diretta e consultiva delle parti economiche e sociali ai lavori del Comitato di Sorveglianza sarà garantita, sulla base del «Piano di comunicazione»

contenuto nel Complemento di Programmazione, ampia diffusione delle informazioni relative alla gestione ed all'attuazione del Programma, attraverso la predisposizione di una apposita sezione dedicata al PON Trasporti all'interno del sito WEB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Autorità di Gestione del PON Trasporti in conformità a quanto stabilito dal QCS, nel quadro degli esiti di metà periodo e dei risultati delle analisi condotte nell'esercizio di valutazione e di autovalutazione, promuoverà azioni per il rafforzamento delle strutture amministrative preposte alla gestione del PON trasporti e il miglioramento delle procedure di gestione e attuazione. Ciò anche attraverso la semplificazione delle procedure di attuazione degli interventi nel rispetto del quadro normativo.

5.2.2 Autorità ambientale

L'Autorità Ambientale ha il compito di operare ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

L'Autorità Ambientale individuata per il PON Trasporti è il Ministero dell'Ambiente - Servizio per lo Sviluppo Sostenibile.

Nel corso della prima riunione del Comitato di Sorveglianza del PON, saranno precisate le disposizioni adottate per assicurare il coinvolgimento operativo dell'Autorità Ambientale nell'attività di programmazione ed attuazione degli interventi, nell'ottica dello sviluppo di una "mobilità sostenibile" e con il ruolo specifico di:

- cooperare sistematicamente con l'Autorità di Gestione del Programma e con i soggetti/Enti titolari di Misura, in tutte le fasi di predisposizione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni (a partire dal Complemento di Programmazione), ai fini dell'individuazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente;
- coordinarsi con il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti la valutazione degli aspetti ambientali;
- assicurare la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico - architettonico, archeologico e paesaggistico;
- predisporre, in collaborazione con gli organismi competenti, adeguate sintesi, aggiornate periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente, pertinenti con gli interventi cofinanziati all'interno del PON "Trasporti";
- collaborare alla redazione del rapporto annuale di esecuzione del PON, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Per la seconda fase di attuazione del PON Trasporti sarà ulteriormente consolidata la collaborazione con l’Autorità Ambientale, soprattutto per creare, nell’ottica della Strategia di sviluppo sostenibile di Goteborg, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo.

Le competenze delle Autorità Ambientali rimarranno quelle definite nella fase di avvio della programmazione. La modalità di interazione tra Autorità Ambientale ed Autorità di Gestione sono state definite dal Piano Operativo di Cooperazione Sistemica (POCS), che sarà aggiornato, laddove ritenuto necessario, sulla base dell’esperienza acquisita nella prima fase di attuazione. L’Autorità Ambientale dovrà riferire sulla attuazione del POCS in occasione dei Comitato di Sorveglianza.

5.3 ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’organizzazione e la trasparenza dei flussi finanziari, mirano a garantire l’utilizzo efficiente ed efficace delle risorse nazionali e comunitarie attraverso il loro tempestivo trasferimento ai beneficiari finali. A tal fine, l’Autorità di Gestione attiverà un sistema contabile che tenga conto delle caratteristiche e delle procedure finanziarie previste per il periodo 2000 – 2006 (articoli 31, 32 del Regolamento (CE) 1260/99) e coerente con la normativa nazionale in materia di interventi cofinanziati dall’Unione Europea (L. 183/87).

L’organizzazione dei flussi finanziari del PON Trasporti è definita, con riferimento ai compiti descritti all’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e alle procedure indicate agli artt. 31 e 32, per consentire un efficace trasferimento delle risorse ai beneficiari finali.

5.3.1 Autorità di pagamento

L’Autorità di Pagamento del PON “Trasporti 2000-2006” è identificata nel:

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale
e gli Affari Generali -
- Direzione Generale per la **Programmazione**
Div 1 Dirigente pro tempore o suo delegato
Via Caraci, 36 – 00157 Roma
Telefono: ++3906 4158.1*

Le funzioni dell’Autorità di Pagamento sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 438/2001.

L’Autorità di Pagamento ha la responsabilità di:

- elaborare le domande di pagamento e le relative certificazioni di spesa;
- presentare le domande di pagamento e le relative certificazioni di spesa al Ministero dell’Economia e Finanza per inoltrare alla Commissione europea;
- provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima, senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati, gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto;
- formulare alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dell’Economia e Finanze, le previsioni sulle domande di pagamento per l’esercizio in corso e per quello successivo e le eventuali domande di rettifica del saldo del contributo comunitario;
- verificare la regolarità delle operazioni finanziate a titolo del Programma, segnatamente l’attuazione di misure di controllo interno, compatibili con i principi di sana gestione finanziaria e dell’attuazione delle osservazioni o richieste di misure correttive (art. 38, par. 4 Reg. (CE) n. 1260/99) o raccomandazioni di adattamento (art. 38, par. 2 Reg. (CE) n. 1260/99);
- procedere al recupero, presso i beneficiari finali dei contributi comunitari e nazionali trasferiti e non utilizzati nei termini previsti, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero.

5.3.2 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

La gestione complessiva delle risorse finanziarie del PON è assicurata dall’Autorità di Pagamento che garantisce l’attivazione di un sistema contabile e amministrativo adeguato alle previsioni temporali e agli iter procedurali degli interventi cofinanziati dal Programma. L’Autorità di Pagamento provvede all’utilizzo delle risorse finanziarie tramite il Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87 gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS - IGRUE.

In particolare, la Commissione europea, sulla base delle «certificazioni di spesa e delle richieste di pagamento» presentate dall’Autorità di Pagamento, trasferisce i fondi FESR spettanti al PON Trasporti, sul Fondo di rotazione gestito dal Ministero del Tesoro, Bilancio e PE - RGS - IGRUE. Dal Fondo di rotazione, le risorse comunitarie, insieme a quelle di cofinanziamento nazionale, sono trasferite ai beneficiari finali sulla base delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla Delibera CIPE 60/00.

La gestione delle risorse finanziarie rientra nella competenza dell’Autorità di Gestione che vi provvede sulla base della legislazione amministrativa e contabile nazionale. L’Autorità di Gestione, nel rispetto delle competenze descritte all’art. 34 del Reg. (CE) 1260/99, individua procedure finanziarie per l’attuazione del PON tali da assicurare la massima integrazione tra le risorse comunitarie, statali e regionali e garantire un circuito finanziario flessibile che consenta di accelerare il tiraggio delle risorse e un efficace trasferimento delle stesse ai beneficiari finali.

L’Autorità di Gestione dal canto suo opera al fine di favorire:

- il funzionamento del circuito finanziario del PON, il miglioramento e la semplificazione delle procedure di trasferimento delle risorse finanziarie a tutti i livelli, al fine di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari finali;
- l’efficienza del sistema contabile, per quanto riguarda in particolare le relazioni fra l’Amministrazione titolare del PON e gli organismi coinvolti a vario titolo nell’attuazione finanziaria degli interventi;
- la creazione di strumenti più efficienti per la raccolta dei dati relativi ai pagamenti effettivamente sostenuti da includere nelle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
- la compatibilità delle procedure del bilancio con quelle relative alla gestione del PON.

L’Amministrazione nazionale di coordinamento opera in modo da garantire che sia le risorse comunitarie sia quelle del cofinanziamento nazionale siano versate entro i tempi indicati all’art.32 par.1 del regolamento (CE) n. 1260/99.

5.3.3 Esecuzione finanziaria degli interventi

Il sistema contabile individuato, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, consentirà:

- la partecipazione dei Fondi strutturali nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerentemente con quella individuata nel PON;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

Al fine di assicurare una sana e corretta gestione delle risorse finanziarie, come previsto dalle condizioni di attuazione del QCS Obiettivo 1, l’Autorità di pagamento del PON si avvarrà della procedura informatizzata del SIRGS quale supporto informativo per le relative operazioni contabili.

Il modello organizzativo del “sistema di gestione e controllo” del PON, alla base dell’esecuzione finanziaria degli interventi, è articolato su due livelli: PON e Misure.

In particolare, all’interno delle strutture organizzative dei soggetti ed enti titolari di Misura, saranno individuate distinte unità organizzative, da un lato, dedicate alle attività di

“gestione e controllo” degli interventi finanziati, e, dall’altro, preposte alle attività di “rendicontazione delle spese effettivamente sostenute” all’Autorità di Pagamento del Programma affinché quest’ultima possa certificare le spese e richiedere i pagamenti garantendo l’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei beneficiari finali.

A livello di Programma, invece, le strutture organizzative che caratterizzano il “sistema di gestione e controllo” sono costituite dall’“Autorità di Gestione e coordinamento” e dall’“Autorità di Pagamento”, identificate entrambe con il Servizio Pianificazione e Programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le cui funzioni e compiti sono state sopra descritte.

Il “sistema di gestione e controllo” del Programma nel suo complesso sarà sottoposto, ai sensi dell’art.38 del Reg. 1260/99, al controllo di un soggetto funzionalmente indipendente (rispetto a chi “gestisce” ai due diversi livelli: PON e Misure) che ne verifica l’affidabilità attraverso il controllo di un campione di operazioni il cui ammontare finanziario sia almeno pari al 5% del valore complessivo dell’intervento.

Tale “sistema di gestione e controllo” sarà attuato sulla base delle “Linee-guida per l’organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e la predisposizione delle piste di controllo” elaborate dal Ministero del Tesoro, Bilancio e PE e troverà esplicitazione operativa in un apposito “Documento” che sarà redatto a cura dell’Autorità di gestione del Programma una volta approvato il PON..

L’organizzazione descritta, alla base del “sistema di gestione e controllo” del PON, nell’assicurare una corretta esecuzione finanziaria degli interventi, garantisce altresì il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del Regolamento 438/2001 il quale stabilisce che, nel caso in cui l’Autorità di gestione e l’Autorità di pagamento coincidano, deve essere garantita l’applicazione di procedure che prevedano norme di controllo sull’ammissibilità delle spese e di verifica dell’adeguatezza dei sistemi di controllo.

5.3.4 Modalità di attivazione dei flussi

Come previsto dall’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/99, la Commissione provvede al versamento di un acconto all’atto della decisione di approvazione dell’intervento. Tale anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al singolo intervento e, in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dall’Autorità di pagamento del PON.

In particolare, l’Autorità di Pagamento del PON elabora e presenta un’unica domanda di pagamento e la relativa certificazione di spesa per Misura, sulla base delle dichiarazioni dei soggetti ed enti titolari di Misura attestanti le spese effettivamente sostenute, avvalendosi

della procedura informatizzata del SIRGS, per richiedere sia la quota comunitaria (FESR) che la quota nazionale (183/87).

Le domande di pagamento vengono inoltrate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio Fondi Strutturali per il successivo inoltro, da parte di quest'ultimo, alla Commissione europea, con cadenza periodica, almeno tre volte l'anno (entro il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 dicembre).

I dati relativi alle spese dichiarate alla Commissione nelle richieste di pagamento vengono allegati alle comunicazioni bimestrali dei dati finanziari del sistema di monitoraggio, assicurando una presentazione che consenta un immediato confronto al fine di permetterne l'utilizzo come strumento di gestione e di prevenzione delle difficoltà.

Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento e alla erogazione della quota comunitaria vengono attivate contestualmente, mediante trasmissione alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell'Economia e Finanza - Servizio Fondi strutturali, della richiesta di pagamento per la quota comunitaria, e al Ministero dell'Economia e Finanza - IGRUE, per la quota nazionale.

Una copia completa delle domande di pagamento viene trasmessa, a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai tempi di disimpegno automatico - all'Autorità di gestione del QCS.

L'Autorità di Pagamento trasmette le previsioni di spesa al Ministero dell'Economia e Finanza che le trasmette alla Commissione europea ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. A partire dal 2004 le previsioni di spesa sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno successivo.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al PON saranno improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, secondo le vigenti disposizioni.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono per essa gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato art. 32 del Reg. CE 1260/99.

L'Autorità di gestione assicura, inoltre, la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario contenute nei "Rapporti annuali di esecuzione" del PON e le dichiarazioni di spesa presentate dall'Autorità di pagamento.

I servizi della Commissione rendono disponibili, per via informatica o altro mezzo idoneo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

5.3.5 Utilizzo delle risorse liberate

Le risorse rinvenienti al PON Trasporti dai rimborsi comunitari e nazionali relativi ai progetti di prima fase (oggetto della ricognizione effettuata dall'Autorità di Gestione entro il 30/06/2002), nonché a tutti gli altri progetti imputati alla programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento (cosiddette "risorse liberate"), vengono totalmente e tempestivamente reinvestite dal PON Trasporti per la realizzazione di progetti che sono coerenti con i contenuti delle misure e rispondono ai requisiti previsti dai criteri di selezione del Complemento di Programmazione.

Le regole attraverso le quali tali condizioni possono essere anche concretamente poste a verifica sono definite come segue.

La quantificazione

Il meccanismo del reimpiego si manifesta come possibile nel momento in cui, a seguito dell'avvio delle rendicontazioni, scattano i presupposti del rientro dei fondi di cofinanziamento comunitario e statale. L'ammontare delle risorse da riprogrammare, definite "risorse liberate", non è inferiore all'importo riferito al costo del progetto imputato al PON Trasporti come "costo pubblico dell'operazione" cofinanziato da risorse comunitarie e statali.

La quantificazione delle risorse liberate, conformemente alle esigenze dei casi concreti, è realizzata attraverso le informazioni tratte dal sistema di monitoraggio, avendo a riferimento la data di avvio dei progetti e la loro identificazione come progetti che liberano risorse.

L'AdG del PON Trasporti invia le informazioni necessarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE che invia annualmente, a partire dal 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Autorità di Gestione del QCS, un'apposita relazione che indica, per misura, l'elenco e l'ammontare dei progetti coerenti selezionati e certificati alla Commissione Europea.

La destinazione territoriale delle risorse liberate

La disponibilità del dato quantitativo delle risorse potenzialmente liberate costituisce il primo presupposto su cui costruire la verifica della relativa destinazione: quella territoriale, che costituisce elemento essenziale di verifica per il PON Trasporti.

In tale contesto è assicurata la destinazione dei rientri del PON sulle aree ammissibili dell'ob. 1, e sarà garantita una equilibrata allocazione delle risorse liberate tra le diverse Regioni in considerazione degli specifici fabbisogni trasportistici.

La finalizzazione per asse prioritario e per misura delle risorse liberate

L'Autorità di gestione del PON Trasporti stabilisce la riallocazione prioritariamente "per misura" assicurando un apporto diretto agli obiettivi, ed infatti stabilisce che sia effettuata all'interno dello stesso Asse e in via prioritaria della stessa Misura che ha generato i rimborsi e secondo le modalità di selezione già adottate nel Complemento di Programmazione per le misure di riferimento.

La selezione delle operazioni da realizzare attraverso l'utilizzo delle "risorse liberate" dovrà essere effettuata anche sulla base dei risultati e degli indirizzi della valutazione intermedia riportati nel paragrafo 1.7.

Nei casi eccezionali in cui la riallocazione può comportare una attribuzione di risorse ad Assi diversi da quelli che hanno generato i rimborsi, essa dovrà essere chiaramente esplicitata e motivata dall'Autorità di Gestione e formerà oggetto di informativa al Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti.

L'utilizzo delle risorse liberate non potrà prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse, per privilegiare la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006, ma senza pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del PON. Il Complemento di programmazione descriverà le modalità e gli strumenti adottati dal PON Trasporti per il rispetto di tali indirizzi.

La continuità degli interventi nella successione dei cicli di programmazione comunitaria.

Il sempre maggiore avvicinamento tra obiettivi e regole della programmazione comunitaria e di quella nazionale finanziata con risorse aggiuntive rende sempre più concreta la possibilità di indifferenza delle fonti di copertura di progetti volti al conseguimento di obiettivi comuni, anche in vista delle esigenze di tempestivo avvio del nuovo ciclo di programmazione.

Relazioni informative

Sulla base della preventiva quantificazione dell'ammontare delle risorse liberate, l'AdG del PON Trasporti invia annualmente, a partire dal 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Autorità di Gestione del QCS per l'eventuale informativa al Comitato di Sorveglianza del QCS, apposita relazione nella quale sono specificati:

- le Misure i cui obiettivi specifici sono rafforzati dai progetti finanziati con le risorse liberate;
- l'elenco dei progetti finanziati con le risorse liberate con la specifica del titolo, importo, e tempistica di attuazione di ciascun progetto;

- i criteri di ammissibilità e selezione previsti dai rispettivi Complementi di Programmazione, sulla base dei quali sono stati selezionati e finanziati i suddetti progetti.

5.4 MECCANISMI DI ATTUAZIONE: GESTIONE, SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

5.4.1 Attività e procedure di gestione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Programmazione è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze attribuite ai diversi attori coinvolti nella gestione del PON, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. Conseguentemente, a seguito dell'approvazione del PON è elaborato, a cura della Autorità di Gestione, un Documento che "codificherà" i flussi di comunicazione "interna", tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Programmazione ed i Soggetti/Enti titolari di Misura, ed "esterna", tra il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Programmazione ed Autorità Nazionali e Comunitarie, con particolare riferimento a:

- coordinamento e rapporti con l'Autorità di gestione;
- procedure decisionali e di gestione degli interventi;
- gestione dei flussi finanziari;
- sorveglianza, monitoraggio e valutazione ;
- controllo.

Nel Complemento di Programmazione saranno, pertanto, individuati gli uffici responsabili dell'attuazione di ogni singola Misura, l'organizzazione delle risorse umane, i supporti informatici disponibili e le procedure attuative degli interventi.

Per quanto riguarda le principali funzioni di competenza dei soggetti ed enti titolari di Misura, gli uffici responsabili della gestione operativa delle Misure stesse, identificati all'interno delle loro strutture organizzative, provvedono all'espletamento delle attività finalizzate alla verifica:

- della rispondenza degli interventi ai criteri di selezione definiti nel Complemento di Programmazione;
- del rispetto della normativa comunitaria, in particolare in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- della conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e dell'acquisizione da parte dei soggetti realizzatori delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;
- degli adempimenti procedurali inerenti all'avvio dei progetti finanziati;
- dell'avanzamento dei progetti;
- della adeguatezza e correttezza delle modalità di svolgimento delle iniziative finanziate;
- della rendicontazione delle singole operazioni cofinanziate e del rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Al fine di migliorare e garantire una maggiore qualità ed efficienza, sia nella fase di

programmazione, sia in quella di attuazione del Programma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito, presso il Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche del Territorio e Affari Generali, a norma dell'articolo 1 della Legge 144/99, il Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici. Tale Nucleo, in raccordo con il Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle Economia e delle Finanze, ha il compito di assicurare il necessario supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche d'intervento attuate dal Ministero stesso. Il Nucleo verificherà, altresì, il rispetto dei criteri di selezione dei progetti ammessi a finanziamento al fine di garantire il contributo dei progetti stessi al conseguimento degli obiettivi del PON.

Per i progetti di importo superiore a 50 milioni di Euro (definiti "Grandi Progetti") l'Autorità di Gestione del PON, sulla base anche delle attività condotte dal Nucleo Tecnico del Ministero dei Trasporti, trasmette tutte le informazioni richieste dall'articolo 26 del Regolamento 1260/99 alla Commissione Europea per la conferma del cofinanziamento.

Deve essere, infine, evidenziato che alcuni degli interventi potrebbero configurarsi come materia d'interesse nazionale e, pertanto, essere sottoposti a secretazione. In tali casi, l'Ente appaltante, nella fattispecie l'ENAV, (titolare della Misura 1.4 "Sviluppo delle Infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione tecnologica"), nell'affidamento dei relativi incarichi, agisce in regime di deroga alla normativa ordinaria. (ai sensi del D.Lgs. 65/2000 articolo 5, per il quale la normativa sugli appalti pubblici di servizi può non applicarsi ai servizi dichiarati segreti o che richiedano misure speciali di sicurezza o, comunque, in caso di tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 358/92, che dispone analogamente per le forniture di beni).

*** Si segnala inoltre che il 6 marzo 2002 è entrato in vigore (con effetto immediato) il DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 19-T del 6/3/02 che revoca il 209-T del 21/9/93 e che detta nuove norme relative alle procedure concorsuali di lavori, servizi e forniture bandite.

Il decreto 19 - T prevede che l'esonero dell'ENAV dall'osservanza dei criteri di trasparenza e pubblicità delle gare non può più essere applicato in maniera generalizzata ed aprioristica, ma deve essere eventualmente spiegato con una puntuale e approfondita motivazione circa la necessità della deroga. Tale deroga motivata può essere disposta con autonomo decreto dall'ENAV (ex art. 3 del DM19-T).

5.4.2 Informazione, pubblicità, trasparenza e comunicazione

Il PON Trasporti garantisce, attraverso adeguate azioni di informazione e pubblicità, l'accessibilità alle opportunità offerte dai Fondi strutturali e promuovere nell'opinione pubblica la conoscenza degli interventi realizzati e dei relativi benefici per le comunità locali.

Le azioni in materia di informazione e pubblicità del PON Trasporti sono realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- Art. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1159/2000 che nel suo allegato definisce il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi Strutturali.

Obiettivi delle azioni informative e pubblicitarie

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e pubblicità del PON Trasporti sono i seguenti:

- far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dai Fondi strutturali e le modalità per accedervi, al fine di ottenere la maggiore partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati.
- garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci.
- comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione europea si prefigge di conseguire, in partenariato con gli Stati membri, attraverso gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.
- migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

Il piano delle azioni di comunicazione

L'Autorità di Gestione del PON Trasporti predisponde, all'interno del Complemento di Programmazione, il piano delle azioni di comunicazione che deve contenere i seguenti elementi:

- obiettivi delle azioni e pubblico cui sono rivolte;
- contenuti e strategia delle azioni;
- bilancio di previsione;
- servizi amministrativi o organismi competenti per l'attuazione del Piano;
- criteri per la valutazione delle azioni realizzate.

Il Piano di Comunicazione accompagna i processi di attuazione del PON Trasporti. Inoltre, sarà sensibilizzata l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea per sostenere le politiche di sviluppo.

L'attuazione delle azioni previste dal Reg. 1159/00 si articolerà in due distinte fasi, la prima delle quali, relativa alla realizzazione degli strumenti di comunicazione (spot televisivo, radiofonico, materiale grafico per below the line ecc.) tramite la procedura del pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, da utilizzarsi a supporto delle azioni inserite nel Piano di Comunicazione.

La seconda fase, consistente nella elaborazione del Piano Operativo di comunicazione integrata e nella realizzazione delle relative azioni attuative, avverrà tramite affidamento per il periodo 2004/2008 ad un unico soggetto, scelto mediante la procedura di cui sopra.

Inoltre, per quanto riguarda l'allestimento del materiale informativo e pubblicitario, si fa riferimento alle norme definite nell'allegato al Regolamento n. 1159/2000.

Ruolo dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza

L'Autorità di Gestione del PON Trasporti provvede, informandone il Comitato di Sorveglianza, a mettere in atto le misure necessarie per assicurare e migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate), e ad informare l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

In particolare l'Autorità di Gestione è responsabile:

- dell'identificazione del «Responsabile per la Comunicazione»;
- della tempestiva organizzazione di campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- dell'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- della periodicità dell'informazione;
- dell'organizzazione di riunioni periodiche con le "parti" e la stampa. (ad esempio i organizzazione di conferenze stampa).

La Direzione Generale per la Programmazione individua il “Responsabile per la Comunicazione” del PON Trasporti nell’ambito del:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –

Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali -

Direzione Generale per la Programmazione,

Divisione 4

Via Caracci, 36 – 00157 Roma

Telefono: ++3906 4158.1

Il Responsabile per la comunicazione del PON Trasporti presenta, in occasione delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza, specifiche relazioni sullo stato di attuazione del Piano evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste relazioni saranno utilizzate per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione del PON, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all’articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L’Autorità di Gestione garantisce adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza attraverso la predisposizione e l’aggiornamento di una o più pagine web e l’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

Valutazione delle azioni informative e pubblicitarie

La valutazione del PON Trasporti, soprattutto in relazione alla scadenza del 2005 per l’aggiornamento della valutazione intermedia, contiene una parte specifica relativa all’efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

5.4.3 Il Sistema di Sorveglianza del Programma

Il Comitato di Sorveglianza del PON “Trasporti” è istituito dal Ministero dei Trasporti - Servizio Pianificazione e Programmazione al più tardi entro tre mesi dalla decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi (art. 35 par.1 Reg. (CE) n. 1260/99) e rifletterà, per quanto possibile e compatibile, la composizione del Comitato di Sorveglianza del QCS⁴⁰.

Conseguentemente, il Comitato sarà composto da⁴¹:

- il presidente identificato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Programmazione ;

⁴⁰ Il Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti è stato istituito con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.73 del 14 novembre 2001.

⁴¹ In seguito alla riorganizzazione (D.P.R. 177/2001) dell'intero comparto dei trasporti con la nascita del nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (risultante dall'accorpamento dei 4 precedenti Ministeri), si indica la nuova denominazione dei componenti il CdS. Tale accorpamento ha conseguentemente ridotto i servizi rappresentati nel CdS.

- l’Autorità di Gestione del Programma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Programmazione, Div 4;
- un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari;
- un rappresentante dell’Amministrazione nazionale capofila del FESR (come individuata nel paragrafo 6.1.2 del QCS);
- un rappresentante dell’Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di Rotazione di cui alla Legge 183/87;
- un rappresentante delle seguenti Amministrazioni ed Enti:
 - ·Dipartimento per la Navigazione e per il Trasporto Marittimo e Aereo, Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione marittima e interna (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
 - ·Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione Generale dei Sistemi di trasporto a Impianti Fissi (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
 - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistica Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
 - ·Dipartimento per la Navigazione e per il Trasporto Marittimo e Aereo, Direzione Generale per la Navigazione aerea (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
 - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi informativi e statistici Direzione Generale del trasporto ferroviario (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
 - ·FS SpA;
 - ·ANAS SpA;
 - ·ENAC;
 - ·ENAV SpA;
- un rappresentante delle Pari Opportunità;
- un rappresentante dell’Autorità Ambientale Nazionale (Ministero dell’Ambiente, Servizio per lo Sviluppo Sostenibile);

Ai lavori del Comitato partecipano con voto consultivo:

- una rappresentanza della Commissione Europea;
- un rappresentante, se del caso, della BEL;
- un rappresentante delle pertinenti parti istituzionali (ANCI, UPI ed UNCEM);
- una rappresentanza pari complessivamente ad otto membri, designati per il tramite del CNEL, per le parti economiche e sociali, e due rappresentanti delle ONG, di cui una a carattere ambientale, come previsto dal QCS;
- i rappresentanti delle regioni interessate all’attuazione degli interventi del PON.

Le modalità di funzionamento, di partecipazione e di assunzione delle decisioni nell’ambito del Comitato verranno stabilite nel regolamento interno, che è adottato nel corso della prima riunione del Comitato stesso.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno e dovrà assicurare l’efficienza e la qualità

dell'esecuzione del PON, come indicato dall'articolo 35 del Regolamento CE 1260/99. Inoltre, al fine di garantire il massimo coordinamento e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la necessaria trasparenza delle informazioni, il Comitato di Sorveglianza del PON sarà dotato di una pagina web e di un indirizzo di posta elettronica.

I criteri fondamentali per la scelta della rappresentanza dei partner economico e sociali e delle ONG sono quelli del bilanciamento paritetico degli interessi tra imprese e lavoro dipendente, della prevalenza, della rappresentatività degli interessi e degli utenti al centro degli interventi programmati e della competenza, tenuto conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso. I membri del Comitato di Sorveglianza saranno designati dalle previste strutture entro un mese dalla sua istituzione.

In occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza, saranno presentati appositi approfondimenti tematici sulle problematiche di attuazione del PON Trasporti, assicurando un avvicendamento nella trattazione delle tematiche di maggiore importanza***

L'Autorità di gestione istituisce, a seguito dell'approvazione del Programma, una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza sia con funzione di redazione, predisposizione ed elaborazione dei documenti, che con compiti organizzativi e di concertazione con le parti coinvolte.

La Segreteria Tecnica sarà istituita presso:

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale
e gli Affari Generali -*

Direzione Generale per la Programmazione, Div.4

Via Caraci, 36 - 00157 Roma

Telefono: ++3906 4158.1

Posta elettronica: Pagina web:

Le spese di funzionamento di tale Segreteria, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico della risorse della Misura IV.1 di Assistenza Tecnica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99 in materia di ammissibilità delle spese e successivi regolamenti.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, quelli indicati nel QCS e nel regolamento interno. Assicura inoltre il seguito degli adempimenti derivanti dalla chiusura delle forme di intervento del periodo 1994/1999 (Programmi Operativi Multiregionali nel settore dei trasporti).

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse.

5.4.4 Il Sistema di Monitoraggio del Programma

Il Sistema di Monitoraggio del Programma Operativo permette di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione dei diversi livelli di articolazione del Programma (Progetto/Misura/Asse, come previsto dall'articolo 36 del Regolamento 1260/99);
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibili, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

La definizione di un adeguato Sistema informativo per il monitoraggio degli interventi del PON Trasporti risulta, quindi, di fondamentale importanza per:

- la gestione delle procedure e dei dati relativi agli indicatori di avanzamento e di risultato;
- la possibilità di interfacciamento e di coordinamento con il Sistema Informativo Centralizzato di Monitoraggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - IGRUE, , per il monitoraggio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie a livello centrale e regionale.

Il sistema di monitoraggio permette di seguire il processo di attuazione dei progetti a partire dalla loro identificazione nella fase di selezione e ammissione al finanziamento dei Fondi strutturali. A tal fine il sistema supporta:

- l’inserimento dei progetti nel sistema informativo, attraverso adeguate modalità di caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali;
- la verifica della qualità e della coerenza delle informazioni inserite;
- la produzione di rapporti periodici di avanzamento aggregati per il Programma, per Asse, per Misura e per tipologie di operazioni omogenee.

Inoltre, il Sistema di monitoraggio permetterà ai soggetti responsabili della gestione degli interventi di:

- Verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività programmate, sia in termini di finanziamenti che di costi, anche sulla base degli indicatori precedentemente definiti.
- Ottenere un quadro aggiornato: (a) sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati (b) sulle necessità di rimodulazione o riprogrammazione in itinere delle attività e dei finanziamenti.

Il sistema di monitoraggio del PON sarà pienamente operativo entro sei mesi dall’approvazione del PON e per tutto il periodo di programmazione e rendicontazione del PON. Considerata l’importanza della piena operatività dello stesso, in coerenza con quanto indicato dal QCS, la Commissione europea valuterà la situazione dopo sei mesi dall’approvazione del PON e, nel caso di mancata o incompleta messa in opera del sistema di monitoraggio, comunicherà all’Autorità di gestione del PON i provvedimenti che riterrà opportuno adottare, ivi compresa la facoltà di non dare corso ad alcuna richiesta di pagamento riguardante il PON, fino alla completa messa in opera del sistema.

Il Monitoraggio del Programma riguarda i seguenti tre aspetti: finanziario, fisico e procedurale.

Il monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono raccolti a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali nel rispetto delle definizioni di cui all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati a livello di misura, asse prioritario, programma operativo, al piano finanziario vigente per ciascun PO o complemento di programmazione.

Il monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall’Autorità di gestione del QCS; il monitoraggio viene effettuato attraverso gli indicatori di realizzazione e, quando possibile, di risultato e di impatto indicati nel programma operativo e nel complemento di

programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e misura.

Il monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato attraverso la definizione di schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari devono essere aggiornati e diffusi con cadenza trimestrale (al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno), utilizzando il sistema MONIT 2000. I dati procedurali, invece, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e quelli fisici devono essere aggiornati e diffusi con cadenza annuale

A partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno), utilizzando il sistema MONIT WEB. Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

I livelli di aggregazione dei dati rilevati sono: progetto, misura, asse prioritario, programma operativo. Ogni progetto e ogni misura si associano ad un codice di “categoria di intervento” indicato dalla Commissione Europea.

Il periodo intercorrente tra la data di riferimento dei dati e quella di trasmissione, su supporto informatico, da parte dell’Autorità di Gestione del QCS alla Commissione Europea non può superare i 40 giorni.

L’AdG del PON Trasporti si impegna, conseguentemente, a partire dal giugno 2004, a trasmettere i dati di monitoraggio finanziario all’Autorità di gestione del QCS - Direzione Generale della Politica Regionale al massimo entro trenta giorni dalla data di riferimento.

I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali del PON Trasporti, predisposte dall’Autorità di Gestione.

.

Validazione e controllo qualità

Le procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati implicano un'azione di validazione e di controllo di qualità che si effettua, a cura del Nucleo Tecnico di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Servizio Pianificazione e Programmazione al fine di verificarne la coerenza, la sicurezza e l'affidabilità mediante controlli casuali su campioni significativi di informazioni. Una specifica procedura ha come obiettivo l'individuazione tempestiva dei "punti di crisi".

Reporting e coordinamento delle fonti informative

I dati di monitoraggio del Programma saranno diffusi attraverso pagine web dedicate al PON Trasporti. Il Comitato di Sorveglianza del PON stabilirà contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

La responsabilità delle attività di monitoraggio a livello di Progetto e di Misura spetta ai Soggetti/Enti titolari di Misura. Soggetto responsabile del coordinamento complessivo delle attività di monitoraggio del Programma e interfaccia nei confronti dell'Autorità Nazionale responsabile del Sistema Centrale di Monitoraggio è, invece, il:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali

Direzione Generale per la Programmazione

Divisione 5 – Osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio - studi

Via Caraci, 36 – 00157 Roma

Telefono: ++3906 4158.1

Operativamente, l'Autorità di Gestione, come evidenziato nel par.5.1.1, assicura l'istituzione di un adeguato sistema informativo che consenta l'acquisizione, l'organizzazione ed il coordinamento di dati relativi agli indicatori procedurali, finanziari, fisici e degli aspetti qualitativi della realizzazione del Programma (in particolare gli aspetti socioeconomici, operativi, giuridici e procedurali). Il sistema, inoltre, consentirà di rilevare i progressi compiuti nell'attuazione dell'intervento e di fornire gli elementi necessari per redigere le Relazioni annuali e la Relazione finale che saranno esaminate ed approvate dal CdS del PON.

Il processo di rilevazione delle informazioni si avvale della procedura informatizzata della RGS (MONIT 2000) ed è articolato nel seguente modo:

- i dati sono inseriti nel sistema a livello di singolo progetto/operazione, associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione Europea ed aggregati a livello di Misura dai responsabili di Misura che provvedono alla trasmissione dei

dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale all'unità di Monitoraggio (Div. 5 della DG per la Programmazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) e all'Autorità di Gestione del PON;

- la struttura di monitoraggio (Div. 5) svolge il coordinamento e la raccolta a livello centrale di tutti i dati, aggregandoli a livello di asse prioritario e Programma, e trasmettendoli informaticamente all'unità di monitoraggio centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS - IGRUE, secondo le periodicità indicate precedentemente.

Nel Documento che codifica i flussi informativi, interni ed esterni, caratterizzanti la gestione del PON (Manuale Operativo del PON Trasporti), sono ulteriormente esplicitate le procedure di monitoraggio del Programma.

A partire dal giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione del Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti in forma tabellare standardizzata sulla base di fonti MONIT. Lo schema di tale presentazione standard è deciso dal gruppo di lavoro "Valutazione e monitoraggio" e deve includere elementi di raffronto con altre fonti informative, come specificato qui di seguito, ed evidenziare eventuali scostamenti.

Accesso all'informazione

I dati di monitoraggio, a livello di Asse prioritario e di Misura, sono disponibili all'interno della pagina web del Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti.

5.4.5 Autovalutazione

L'esercizio di autovalutazione delle misure, lanciato dal Ministero dell'Economia in collaborazione con le Autorità di gestione dei programmi operativi nel corso del periodo 2002-2003, ha ottenuto buoni risultati e ha messo il Comitato di Sorveglianza del PON Trasporti nelle condizioni di adottare decisioni utili per il miglioramento dell'attuazione.

L'Autorità di Gestione del PON Trasporti stabilirà le modalità operative di svolgimento dell'autovalutazione, sulla base degli indirizzi tecnici e metodologici concordati in partenariato con il MEF-DPS.

L'esercizio di autovalutazione sarà ripetuto con cadenza annuale, nel periodo 2004-2006.

5.4.6 La valutazione

5.4.6.1 *La valutazione intermedia*

L'organizzazione della valutazione intermedia del Programma è curata dall'Autorità di Gestione in collaborazione con il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e con la Commissione Europea. I risultati di tale attività consentiranno una attenta analisi dei livelli (e della qualità) dell'attuazione, dell'andamento e degli effetti degli interventi in cui il Programma si articola, permettendo di misurare il grado di conseguimento degli obiettivi assunti e di valutare i nodi critici, i problemi ed anche i punti di forza che emergono dall'attuazione del Programma stesso.

Tale attività non ha solo una funzione meramente conoscitiva ma anche una valenza operativa: il valutatore indipendente, nominato entro e non oltre i termini stabiliti a livello nazionale e comunitario, deve, infatti, contribuire alla efficiente gestione del Programma, fornendo elementi utili al miglioramento dell'attuazione delle singole misure.

La valutazione intermedia del PON è stata affidata a un valutatore indipendente la cui selezione è stata completata (con la stipula del contratto) entro sei mesi dalla data di approvazione del PON. Se la procedura di selezione del valutatore indipendente del programma non sarà stata completata entro la suddetta data, la Commissione europea non darà corso ad alcuna successiva richiesta di pagamento riguardante il PON e ciò fino all'avvenuto compimento della procedura stessa. Il PON non potrà beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

Il processo di valutazione si conformerà all'indirizzo tecnico e metodologico nonché al processo temporale delle attività volte alla costruzione e all'attivazione del sistema di valutazione del QCS 2000-2006, nel rispetto di quanto previsto all'art. 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

5.4.6.2 *Aggiornamento della valutazione intermedia*

L'aggiornamento della valutazione intermedia avviene entro la tempistica prevista dall'art. 42 del Regolamento 1260/1999 (31.12.2005), sulla base di quanto appreso, nella prima fase di valutazione intermedia in relazione alle più idonee modalità organizzative e ai più appropriati metodi di ricerca, e delle indicazioni derivanti dalle attività di valutazione di secondo livello condotte dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni OB.1 con il coordinamento dell'Unità di valutazione e dalla Commissione europea.

Tale esperienza e indicazioni confermano l'importanza e suggeriscono il rafforzamento della definizione di chiare domande di valutazione, di una adeguata funzione di gestione della valutazione e di un indirizzo dell'attività fortemente orientato alla valutazione degli effetti dei programmi.

L'aggiornamento della valutazione è finalizzato alla analisi dei risultati e dell'impatto del programma, in relazione a temi strategici chiaramente identificati; particolare rilievo riveste anche l'analisi sulla capacità delle politiche di sviluppo di incidere nel senso desiderato sul territorio in preparazione di ulteriori interventi e di contribuire agli obiettivi delle strategie comunitarie di Lisbona e Göteborg.

La valutazione intermedia potrà focalizzare l'attività di valutazione in ambiti considerati di primaria importanza nella strategia e contribuire così a rafforzare l'orientamento dell'attuazione al conseguimento di risultati reali nella società e nell'economia delle regioni interessate.

A sostegno dell'individuazione di alcune tematiche e domande di valutazione da affrontare nell'aggiornamento e per rafforzare il ruolo della valutazione nel processo decisionale, l'Autorità di gestione del PON Trasporti si avvarrà del supporto della rete del Sistema di valutazione per le regioni Obiettivo 1 del QCS.

L'organizzazione delle attività di aggiornamento delle valutazioni intermedie (identificazione dei valutatori e stipula dei contratti) è perfezionata entro il 30.6.2004.

L'Autorità di Gestione del PON Trasporti si impegnerà a:

- favorire la partecipazione del Nucleo di Valutazione (istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi della legge 144/99) alle attività comuni in modo da attivare il migliore scambio di esperienze e di buone pratiche e da diffondere sul territorio procedure, metodologie, approcci operativi e di valutazione;
- favorire la collaborazione del Nucleo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Nucleo tecnico di valutazione e verifica - Unità di Valutazione del Ministero dell'Economia e Finanza che svolge un'azione di proposta e di attivazione di confronto tecnico e metodologico.

5.4.6.3 *Valutazione ex-post*

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PON conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

5.4.7 Il Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'articolo 38 del Regolamento (CE) n. 1260/99, spetta all'Autorità di Gestione del PO sulla base della normativa nazionale vigente.

L'Autorità di Gestione è responsabile, ai sensi dell'articolo 34 del suddetto Regolamento, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

Le attività di controllo vengono espletate sia in concomitanza con la gestione (in quanto parte integrante di essa) che in momenti successivi, ai fini anche della verifica dell'efficacia e affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, che ogni Autorità di gestione dei programmi deve garantire, presuppone una conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo.

Il complesso delle norme regolamentari in materia (Reg. (CE) 438/01) individua tre principali funzioni:

- l'attività di gestione e controllo;
- l'attività di pagamento;
- la verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo.

Per quanto riguarda l'attività di controllo ordinario, nel Complemento di Programmazione verranno individuati gli uffici responsabili a livello di misura dell'espletamento di tali funzioni e la metodologia adottata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle "Linee - guida per l'organizzazione dei sistemi di gestione e controllo e la predisposizione delle piste di controllo" elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo è affidata ad un soggetto funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione e di Pagamento, individuato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali - Direzione Generale per le Trasformazioni Territoriali.

L'organismo in oggetto ha il compito di:

- ✓ effettuare i controlli previsti dagli art. 10-12 del Regolamento 438/2001, avvalendosi eventualmente di un supporto esterno, secondo quanto prevede l'Art. 23 del Reg. CE 1260/99;
- ✓ rilasciare la Dichiarazione di cui all'art. 15 dello stesso Regolamento.

A tal fine, nel Complemento di Programmazione saranno esplicitate le procedure, le modalità organizzative e di verifica del sistema di gestione e controllo.

Tale soggetto sarà responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura delle spese con gli obiettivi e i contenuti delle schede tecniche di misura.

5.4.8 Il Sistema di Gestione e Controllo del Programma

La struttura organizzativa del PON Trasporti 2000-2006 è articolata su due livelli: 1) Programma e 2) Misure.

1) A livello di Programma, la struttura organizzativa che caratterizza il "sistema di gestione e controllo" è costituita dall'Autorità di Gestione e Coordinamento e dall'Autorità di Pagamento.

2) All'interno delle strutture organizzative dei soggetti e/o enti titolari di Misura, sono, invece, individuate distinte, e funzionalmente indipendenti. unità organizzative, da un lato, dedicate alle attività di gestione e controllo ordinario degli interventi finanziati e, dall'altro, preposte alle attività di gestione dei flussi finanziari.

Le unità organizzative suddette identificano i seguenti Uffici:

- Ufficio titolare di Misura (titolare di gestione, controllo e attività di monitoraggio);
- Ufficio titolare della gestione dei flussi finanziari.

I "beneficiari finali" (nel cui ambito sono identificati i Referenti di Progetto), responsabili della committenza delle singole operazioni, non sempre coincidono con i soggetti o enti titolari di Misura.

In posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture preposte all'esercizio delle diverse funzioni attribuite all'Autorità di Gestione e Coordinamento e all'Autorità di Pagamento, si colloca, infine, l'organismo titolare delle funzioni di verifica dell'efficacia del sistema di gestione e controllo (controllo di II° livello) e preposto a rilasciare la Dichiarazione di cui all'art. 15 del Regolamento 438/01 .

L'Autorità di Gestione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., predisporrà un'adeguata pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l'individuazione di eventuali carenze e rischi nell'esecuzione di azioni e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli

(identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa);

- verificare con criteri selettivi, e sulla base di un'analisi dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura;
- consentire l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, e descrivere le relazioni tra tali autorità;
- prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a livello superiore.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dall'Autorità di gestione del PON;
- dal Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. sia di propria iniziativa, sia partecipando a quelli disposti dalle Autorità di gestione degli interventi o dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea.
- dalla Commissione Europea
- dalla Corte dei Conti Europea e dalla Corte dei Conti Italiana.

5.4.8.1 *Esiti dei controlli*

A controllo ultimato, viene predisposta una relazione esplicativa del lavoro che si è portato a termine, relazione che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi, o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Le irregolarità riscontrate e segnalate all'Autorità di Gestione del PON vengono da quest'ultima comunicate alle amministrazioni dello Stato interessate (Ministero del Tesoro - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE), conformemente alla normativa vigente, informando le medesime delle azioni amministrative e giudiziarie intraprese per il recupero dei contributi.

La relazione prevista dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 viene redatta e inoltrata a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.R.U.E.

L'Autorità di Gestione dell'intervento, opportunamente ed adeguatamente informata sugli esiti dei controlli, assume, in conformità agli articoli 34, 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

5.4.9 Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base dei criteri, procedure e modalità tecniche, definiti dall'Autorità di Gestione del QCS in concerto con la Commissione Europea.

L'Autorità di Gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.

5.4.9.1 *Iniziative a sostegno della fase di attuazione 2004-06*

La seconda fase di attuazione del QCS mira a rafforzare l'orientamento degli interventi verso risultati rilevanti e di qualità per i cittadini e le imprese, e a consolidare l'operato della pubblica amministrazione per migliorare, ai diversi livelli di governo, i servizi offerti.

In questa seconda fase vengono rafforzati tutti gli strumenti finalizzati all'analisi dei risultati in ambiti di primaria importanza per la strategia del PON Trasporti e dello sviluppo regionale, al fine di sostenere l'attuazione di programmi e, in particolare, dei processi innovativi con impatti significativi di lungo periodo.

Al fine di accrescere la capacità delle amministrazioni ad orientare la propria azione verso il conseguimento di tali obiettivi, il PON Trasporti adotta gli strumenti stabiliti dal QCS volti a favorire progressi nella gestione e qualità dell'azione amministrativa e nell'avanzamento delle riforme di settore lungo le linee in parte già intraprese e permetteranno di dare comunicazione in modo diffuso dei risultati raggiunti.

Sistema di informazione sul consolidamento degli obiettivi della premialità

Alla luce dei risultati positivi di avvio dei processi di riforma e modernizzazione amministrativa ottenuti con le riserve del 6% e del 4%, il PON trasporti collaborerà al monitoraggio pubblico di tali processi, sia per accertare in quale misura e in quali tempi i risultati già acquisiti potranno essere consolidati, sia per garantirne una diffusa conoscenza.

L'Autorità di Gestione dei PON Trasporti alimenterà il sistema di informazione trasparente e accessibile alle parti economiche e sociali e pubblico secondo quanto descritto dal QCS nell'Allegato E.

Riserva centrale per il consolidamento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa

Il programma concorre all'assegnazione della riserva finanziaria, a valere sulle risorse nazionali aggiuntive, prevista dal QCS.

L'Autorità di Gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva secondo quanto stabilito dall'Allegato F del QCS e sulla base di determinazioni del CIPE.

5.4.10 Rispetto della normativa comunitaria

L'Autorità di gestione del PON ha la responsabilità primaria del rispetto della normativa comunitaria in tutte le fasi dell'attuazione, come indicato nell'articolo 34 del Regolamento CE 1260/99, ed informerà il Comitato di Sorveglianza in merito a tale aspetto, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

Nel Complemento di Programmazione, Misura per Misura, si farà specifico riferimento alla normativa nazionale e comunitaria da attivare nell'esecuzione delle singole azioni. La verifica del rispetto della normativa comunitaria riguarderà prioritariamente:

- *le regole della concorrenza*

Gli interventi del PON prevedono il pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza. Al momento della sua approvazione, il PON "Trasporti" non prevede il cofinanziamento di regimi di aiuto di Stato alle imprese né di singoli aiuti.

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali del PON Trasporti devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti di diritto derivato vincolanti⁴²) in materia di concorrenza.

Per gli aggiornamenti in materia si fa riferimento a quanto descritto nell'**Allegato 5.**

- *i grandi progetti*

Ai grandi progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La Commissione Europea - DG Politica Regionale ha pubblicato nel corso del 2002 una guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento, che è utilizzata come base di riferimento e di indirizzo.

- *le gare di appalto*

Gli interventi attuativi del PON "Trasporti" saranno realizzati nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, e tenendo conto della Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario n. 2000/C 121/02 del 29.4.2000.

Con il DPR 129/03 l'Italia ha completato il recepimento della Direttiva 92/4/CEE, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza.

⁴² Regolamenti, direttive e decisioni.

Nel settore della valutazione di impatto ambientale, il recepimento della Dir. 97/11/CE è avvenuto – nei fatti – attraverso il D.P.R. 11 febbraio 1998, il Dpcm 3 settembre 1999 e il Dpcm 1 settembre 2000.

- *la tutela dell'ambiente*

Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente. In riferimento alla normativa concernente la Valutazione d'Impatto Ambientale, la direttiva 97/11/CE è d'applicazione.

Senza pregiudizio delle responsabilità delle autorità di gestione, definite all'articolo 34(1) del Regolamento (CE) 1260/99, per quanto concerne le direttive 92/43/CEE⁴³ "habitat" e 79/409/CEE⁴⁴ "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure dovranno essere informati sulla localizzazione sul territorio del Mezzogiorno dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite, nonché delle procedure relative alla valutazione d'incidenza previste dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

Tali informazioni saranno fornite dall'Autorità ambientale, di concerto con l'Autorità di gestione.

Nei rapporti annuali di esecuzione, gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente saranno esaminati in conformità con quanto indicato dall'art 37 del Regolamento 1260/99.

Per gli aggiornamenti in materia si fa riferimento a quanto descritto nel paragrafo 2.7.1.

- *le pari opportunità*

Le Misure programmate per l'attuazione del PON non prevedono azioni riguardanti direttamente tale politica. Tuttavia, in sede di attuazione se ne terrà conto nei limiti del possibile, considerando che gli interventi attuativi del PON possono contribuire positivamente al perseguimento degli obiettivi specifici in materia di pari opportunità, attraverso il miglioramento dei trasporti pubblici e la rimozione di ostacoli strutturali alla mobilità. Nell'ambito delle azioni che fanno parte del PON "Trasporti" sarà pertanto tenuta in debita considerazione l'esigenza di rafforzare l'offerta di servizi di base ad alta valenza sociale – all'interno delle strutture lavorative – nonché di individuare sistemi di orari di lavoro flessibili, favorevoli alle donne lavoratrici, in osservanza del principio in argomento e facendo riferimento alla

⁴³ GUCE L. 206 del 22.07.1992

⁴⁴ GUCE L. 103 del 25.04.1979

normativa nazionale e comunitaria in materia (Cfr. Capitolo 2 “La strategia di sviluppo del Programma”),).

- *le politiche del lavoro*

Il quadro di riferimento principale è rappresentato dalla nuova Strategia Europea per l’Occupazione, che trova fondamento nella Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a “Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione”.

I nuovi orientamenti identificano tre obiettivi generali e correlati tra loro: il raggiungimento della piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro ed il rafforzamento della coesione e dell’integrazione sociale.

Le Misure del PON non hanno quale opzione/finalità diretta la crescita occupazionale, tuttavia, particolare attenzione verrà dedicata alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale sulle singole azioni.

- *le piccole e medie imprese*

Nell’attuazione delle azioni previste dal Programma, si presterà particolare attenzione, per quanto possibile e compatibile con gli interventi programmati, alla partecipazione delle piccole e medie imprese, (così come definite dalla normativa comunitaria vigente⁴⁵).

⁴⁵ A partire dal 1 gennaio 2005 entra in vigore la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 concernente la definizione di micro, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 124/36 del 20.05.2003